DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E UNIVERSITA'

Art. 3

Valutazione del rendimento scolastico degli studenti

Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite e' espressa in decimi ed illustrata con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite e' espressa in decimi. Sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline. L'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e' abrogato e all'articolo 177 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 2, 5, 6 e 7, sono abrogati;

b) al comma 3, dopo le parole: "Per la valutazione" sono inserite le seguenti: ", espressa in decimi,";

c) al comma 4, le parole: "giudizi analitici e la valutazione sul" sono sostituite dalle seguenti: "voti conseguiti e il";

d) l'applicazione dei commi 1 e 8 dello stesso articolo 177 resta sospesa fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5;

e) e' altresi' abrogata ogni altra disposizione incompatibile con la valutazione del rendimento scolastico mediante l'attribuzione di voto numerico espresso in decimi. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, si provvede al coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti e sono stabilite eventuali ulteriori modalita' applicative del presente articolo.

Versione in vigore dal 1 settembre 2008, non più in vigore dal 1 novembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di istruzione e universita'

Estremi	Decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 settembre 2008

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-istruzione-e-universita/art-3-valutazione-del-rendimento-scolastico-degli-studenti/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it